



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali

(Atto n. 99)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 23 del 2014 conferisce una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale;

in particolare, il citato articolo 7 stabilisce che il Governo provveda alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue e di procedere alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

un ulteriore principio e criterio direttivo di delega recato dalla legge n. 23 del 2014 riguarda la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

lo schema di decreto legislativo, che rappresenta il primo passo per avviare il processo di semplificazione fiscale, fattore necessario per migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, contiene molteplici disposizioni in materia di semplificazione per le persone fisiche - quali l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati -, per le società, per l'ottenimento dei rimborsi fiscali, oltre a quelle riguardanti la fiscalità internazionale e l'eliminazione di adempimenti superflui;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

in particolare, la possibilità, prevista dal Capo I dello schema di decreto legislativo per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730, di utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, costituisce una rilevante innovazione in materia di semplificazioni nei rapporti tra fisco e contribuenti, fornendo a questi ultimi maggiori garanzie in materia di controlli;

appare necessario, tuttavia, un migliore coordinamento e una riscrittura di alcune disposizioni del Capo I dello schema di decreto, al fine di eliminare la possibilità che insorgano dubbi interpretativi e, soprattutto, di assicurare l'efficacia della nuova modalità di dichiarazione;

la norma di cui all'articolo 11 dello schema di decreto, volta a disciplinare il regime fiscale applicabile alle società tra professionisti (STP), rischia invece di non costituire una semplificazione per le STP in forma di società di capitale e società cooperative, le quali dovranno tenere una duplice contabilità e redigere un doppio bilancio: uno civilistico, basato sul principio di competenza economica, e uno fiscale, ispirato al criterio di cassa;

con riguardo all'articolo 21 dello schema di decreto, appare necessario chiarire che l'importo relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi *black list* si riferisce all'ammontare annuale e non alla singola operazione;

rilevato che:

è necessario rafforzare le misure di semplificazione e di eliminazione delle complessità superflue contenute nello schema di decreto;

risulta opportuno ridurre i soggetti coinvolti nell'applicazione delle procedure previste dalla disciplina sulle società in perdita sistemica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare ampliando il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina dagli attuali tre a cinque periodi d'imposta;

di particolare gravosità per le imprese sono gli adempimenti relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto: tale disciplina, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all'esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell'esperienza



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero; è pertanto necessario abrogare le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter* del decreto - legge n. 223 del 2006, e contestualmente prevedere che il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in modo tale da evitare, da una parte, qualunque "intromissione" nell'autonomia contrattuale delle parti e, dall'altra, garantire il contrasto, nelle suddette ipotesi, dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di lavoratori in nero, poiché l'estinzione delle società emerge, nella prassi operativa, come modalità frequentemente adottata per sottrarsi agli obblighi fiscali e contributivi; va, altresì, previsto che ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) per quanto riguarda le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata di cui al Capo I dello schema di decreto legislativo, siano apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, dello schema di decreto, dopo le parole: "Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164", siano inserite le seguenti: "a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3", così da chiarire che l'applicazione delle disposizioni richiamate in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista e, conseguentemente, che la dichiarazione può essere presentata anche a un sostituto d'imposta;
- 2) all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole "per ciascun soggetto" con le seguenti "per tutti i soggetti presenti nel rapporto", al fine di richiedere agli enti esterni oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell'esatta individuazione delle agevolazioni;
- 3) all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e lettera c), siano sostituite le parole "entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione", dalle seguenti "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio", con la finalità di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell'invio all'Agenzia delle entrate;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

4) all'articolo 4, comma 3, lettera c), secondo periodo, siano sostituite le parole "su tutti i dati", con le seguenti: "sui dati", per chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata; inoltre, all'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: "sette luglio" ovunque ricorrano, con le seguenti: "7 luglio";

5) all'articolo 4, il comma 4 sia riformulato nei seguenti termini: "4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.", allo scopo di uniformare il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

6) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) sia riformulata nei seguenti termini: "a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;", al fine di prevedere che l'esclusione dal controllo formale sia applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d'imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del Cud o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta;

7) per le medesime finalità, all'articolo 5, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.";

8) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole "Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" siano aggiunte le seguenti: "sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente", al fine di distinguere tra il dolo del contribuente e la colpa o il dolo del CAF;

9) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sia soppressa la parola "esecutivo", in quanto la comunicazione consente l'iscrizione a ruolo della somma dovuta ai sensi del DPR n. 602 del 1973 ed è lo stesso ruolo che costituisce il titolo esecutivo e, pertanto, la comunicazione non può essere essa stessa titolo esecutivo;

10) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

- b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.”, al fine di ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;
- 11) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: “a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a); a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.”», e sia soppresso il comma 2, il cui contenuto è inserito nel corpo delle modifiche all'articolo 39, comma 1, lettera a-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997, recate dal comma 1 dell'articolo 6 dello schema;
- 12) all'articolo 6, comma 3, lettere c), capoverso “comma 3-bis” e d), capoverso “comma 3-ter”, si aumentino i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale da 30 a 60 giorni, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell'Agenzia; conseguentemente, si aumentino a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste di cui al medesimo articolo 6, comma 3, lettera d), capoverso “comma 3-quater”;
- 13) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: “oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti”, siano aggiunte le seguenti: “che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b)”, al fine di chiarire che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta;
- 14) all'articolo 16, tenuto conto che l'articolo 7 prevede l'eliminazione dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza, sia soppressa la lettera b) del comma 1 e siano conseguentemente sopprese le parole “e compensi dei sostituti d'imposta” nella rubrica;

b) sia soppresso l'articolo 11 dello schema di decreto, relativo al regime fiscale delle società tra professionisti, in quanto l'applicazione, a prescindere dalla forma giuridica, della disciplina fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, renderebbe estremamente difficile la possibilità di adottare la società tra professionisti, soprattutto nella versione di società di capitali e cooperativa, considerato che applicare allo stesso soggetto regole fiscali (principio di cassa) difformi e antitetiche rispetto a quelle contabili (principio di competenza), disciplinate peraltro da direttive europee, provocherebbe la proliferazione di adempimenti tra loro scarsamente conciliabili, e determinerebbe oneri e complicazioni tali da rendere non



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

economicamente conveniente, né concretamente attuabile, l'impiego di tali forme societarie per lo svolgimento delle attività professionali;

c) il comma 1 dell'articolo 21 dello schema di decreto sia riformulato nei seguenti termini: «1. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: “Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10.000 euro”»;

d) allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo l'articolo 18 dello schema di decreto sia inserito il seguente:

Art. 18-*bis* - (*Società in perdita sistematica*) - 1. All'articolo 2, comma 36-*decies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «cinque» e «sesto».

2. All'articolo 2, comma 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

e) al fine di superare la disciplina vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, dopo l'articolo 28 dello schema di decreto sia inserito il seguente:

«Art. 28-*bis*. (*Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*). 1. All'articolo 35 del decreto -



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole "Il committente che ha eseguito il pagamento", sono aggiunte le seguenti: "è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e".

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Dall'entrata in vigore della disposizione di cui al periodo precedente non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole " , 36" sono soppresse.».

f) con riferimento all'articolo 33 dello schema di decreto, provveda il Governo, previa verifica dell'effettivo impatto della modifica, ivi prevista, al regime IVA delle cessioni di case di abitazione, a escludere l'applicazione di tale previsione per le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo;

g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 34 dello schema di decreto, provveda il Governo a riformulare la novella al quarto periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 nei seguenti termini: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello Sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione."

e con le seguenti osservazioni:



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

- a) valuti il Governo l'opportunità di ribadire il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento *in progress* che saranno necessari;
- b) al fine di eliminare un adempimento dichiarativo che, alla luce delle proposte in tema di dichiarazione dei redditi precompilata, potrebbe parzialmente essere ridondante, anche considerato che l'articolo 2 dello schema di decreto prevede le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, valuti il Governo la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello;
- c) all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: "cinque giorni" con le seguenti: "trenta giorni";
- d) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'impatto delle previsioni ivi contenute sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi;
- e) considerato che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento di norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell'articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
- f) considerato che, ai sensi dell'articolo 17, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011, il quale prevede un processo di graduale mutamento delle modalità di pagamento dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo da modello F23 a modello F24, e avendo l'Agenzia delle entrate in data 3 gennaio 2014 emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione, valuti il Governo l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24;
- g) al fine di semplificare le modalità di pagamento della tassa automobilistica per le imprese titolari di parchi veicolari numericamente consistenti, valuti il Governo la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i requisiti necessari al fine di garantire, come prevede la legge di delega, l'idoneità tecnico-organizzativa delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in particolare integrando ovvero modificando le previsioni del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante il «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province;
b) prevedere un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;
c) stabilire che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:

- 1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;
- 2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;
- 3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali;

i) allo scopo di rendere più rapidamente operative le disposizioni contenute nell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, apportando adeguate modifiche, valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'attuazione della cosiddetta "semplificazione fiscale" rispetto all'attuale termine del 1° gennaio 2015, nonché l'eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati;

l) al fine di semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche al ricorso in appello presso la commissione tributaria, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di depositare l'atto anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

1° agosto 2014

– 23 –

6ª Commissione

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali
(n. 99)**

(Parere al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Previa verifica del numero legale, la Commissione unanime approva.

NUOVO SCHEMA PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

TR13

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99),

valutato che:

L'articolo 1, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, prevede tra i principi generali della delega il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi del contribuente, anche in un quadro di leale e reciproca collaborazione con l'amministrazione finanziaria;

L'articolo 6, comma 3, della citata legge prevede l'assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di quest'ultimi di modelli precompilati;

L'articolo 7 della citata legge delega il Governo a provvedere in materia di semplificazione procedendo:

- ad una revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, con lo specifico criterio di eliminare complessità superflue;

- alla revisione degli adempimenti individuando quelli superflui o che presentino duplicazioni ovvero siano scarsamente utili ai fini del controllo;

- alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti di imposta e di dichiarazione dei centri di assistenza fiscale;

che la semplificazione rappresenta comunque un principio cardine dell'azione di revisione della disciplina tributaria nel suo complesso, con effetti anche economici rilevanti, per l'attività dei contribuenti e delle imprese in particolare,

ritiene adeguato e in linea con tali principi di delega l'atto sottoposto al parere parlamentare ed esprime parere favorevole con i seguenti rilievi.

Completamento della delega in materia di semplificazione

La Commissione giudica opportuno, ai fini del completamento della delega in materia di semplificazione, suggerire fin d'ora al Governo una serie di misure, da adottare in un successivo provvedimento attuativo del principio di semplificazione:

- in relazione all'adozione del modello precompilato di dichiarazione, la Commissione ritiene che l'obbligo posto in capo ai datori di la-

voro e ai sostituti di imposta di comunicare entro il 7 marzo i redditi corrisposti e le altre informazioni relative alla certificazione unica, renda superflua la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle medesime informazioni attraverso il modello 770: valuti pertanto il Governo l'adozione di una specifica misura abrogativa dell'adempimento in commento, per evitare duplicazioni e superflui adempimenti.

– Per quanto riguarda la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, valuti il Governo l'opportunità di innalzare il limite attualmente previsto di 1.500 euro in una misura ritenuta idonea, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ad un utilizzo più ampio del meccanismo di compensazione che, in assenza di altri tipi di agevolazione fiscale, può restituire alle aziende un margine di liquidità aggiuntiva.

– Allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:

«(*Società in perdita sistematica*) – 1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "tre" e "quarto" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "cinque" e "sesto".

2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla parola "quattro".

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».

– Al fine di superare la disciplina vigente della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:

«(*Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari*). 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole "Il committente che ha eseguito il pagamento", sono aggiunte le seguenti: "è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e".

3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.

4. Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole «, 36» sono soppresse.».

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo

La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articoli da 1-7.

La Commissione esprime apprezzamento per l'obiettivo fondamentale delle disposizioni in commento, nella piena consapevolezza del radicale mutamento di prospettiva del rapporto fisco/contribuente che è insito nel progetto governativo: l'ampia platea di contribuenti coinvolta e la ristrettezza dei tempi assegnati danno certamente conto del ponderoso e delicato lavoro organizzativo che occorre mettere in campo.

Nello schema delineato tuttavia vanno segnalate alcune criticità che, ove non affrontate e risolte in una prima fase, rischiano di mettere a repentaglio il successo dell'intera operazione.

Appare necessario quindi che tutti i soggetti interessati, a partire dagli stessi contribuenti, gli intermediari fiscali, le amministrazioni interessate, siano fin da subito responsabilizzati e collaborativi, al fine di realizzare il progetto non solo per il rispetto della tempistica, ma anche per la consapevolezza che il meccanismo si compone di diverse fasi – a diverso livello di responsabilità – e che il risultato finale dipende anche dalla forte attenuazione di aspettative di eliminazione di oneri e di adempimenti che, in una prima fase, vanno adeguatamente ponderate.

In tale ottica la Commissione ritiene essenziale ribadire in premessa il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento *in progress* che saranno necessari, anche prevedendo specifici atti secondari di ampliamento dei dati che potranno essere inclusi nella dichiarazione precompilata.

Articolo 2.

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certifica-

zione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Articolo 3.

La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i soggetti esterni tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio le informazioni relative a oneri detraibili e deducibili, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. Appare inoltre opportuno, al comma 1 dello stesso articolo 3, lettera *b*), espungere il riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria di cui al comma 3 del citato articolo, valuti il Governo l'opportunità di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

Articolo 4.

Si segnala, in termini di redazione e tecnica legislativa, che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento delle norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale. Appare opportuno pertanto prevedere una norma di chiusura, con un comma aggiuntivo all'articolo 4, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Si segnala inoltre la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con quello per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio). Valuti quindi il governo l'individuazione di un diverso calendario di scadenze che superi tale evenienza.

Articolo 5.

Per quanto riguarda i limiti di controllo della dichiarazione precompilata, atteso il carattere strategico di tale previsione ai fini dell'appetibilità del nuovo strumento da parte dei contribuenti, la Commissione rileva che la limitazione dei poteri di controllo è diversa nei casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale. Tale diversità appare non condivisibile, tenuto conto che le ragioni che militano per l'esclusione dei controlli di

cui al comma 1 dell'articolo 5 sono le stesse per le dichiarazioni accettate senza rettifiche trasmesse dagli intermediari, poiché le informazioni recate dal modello precompilato sono quelle inserite dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 6.

Per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari finanziari e le sanzioni per errori od omissioni, la Commissione osserva che, anche nella prospettiva – condivisibile – di rafforzare il ruolo e le responsabilità degli stessi nella modifica dei dati contenuti nella dichiarazione inviata dall'Agenzia delle entrate la previsione di trasformare gli intermediari in soggetti che si sostituiscono al contribuente nell'obbligazione tributaria non appare condivisibile. Fermo restando il caso di dolo o frode del contribuente nel modificare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, in caso di visto di conformità infedele, e quindi direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso è tenuto al pagamento di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Si suggerisce pertanto, al comma 1, lettera *b*), di sopprimere le parole «dell'imposta» e di valutare eventualmente di intervenire sul livello della sanzione.

Articolo 11.

La norma contenuta all'articolo 11, prevedendo che alle società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 si applichi il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ostacola di fatto la costituzione di STP nella forma di società di capitali e cooperative. In particolare, crea una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza), duplicando gli adempimenti e rendendo più difficili i controlli, e rende non conveniente la partecipazione al socio non professionista.

La norma inoltre va oltre gli scopi di semplificazione, prefigurando di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a quella, pur controversa, in essere.

La Commissione suggerisce quindi di stralciare l'argomento relativo alla disciplina fiscale delle STP da questo decreto legislativo e di affrontarlo più ampiamente nell'ambito del decreto legislativo che darà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), seguendo la medesima ispirazione.

In quell'ambito si potrebbe infatti ipotizzare – in analogia alla separazione che si intende introdurre fra tassazione dei redditi imprenditoriali, in capo all'impresa individuale o società di persone, da cui sarebbero deducibili le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, le quali concorrerebbero a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposizione personale di tali soggetti – una separazione fra tassazione, come reddito di im-

presa, del reddito della STP (da tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tali reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti delle STP come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa).

Articolo 14.

La commissione giudica positivamente le nuove disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi IVA e tuttavia suggerisce di valutare l'opportunità di elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso.

Articolo 21.

In riferimento all'articolo 21 relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con paesi inseriti nella *black list*, la Commissione conddivide l'obiettivo di semplificazione derivante dall'innalzamento del limite di valore delle operazioni per le quali scatta l'obbligo di comunicazione, ma condiziona il parere favorevole alla modifica del testo in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10.000 euro introdotto dall'articolo 21 si intende non per singola operazione – come a legislazione previgente –, ma è un limite complessivo annuo: in altri termini, occorre prevedere l'obbligo una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Articolo 23.

La Commissione valuta favorevolmente le disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche, per la compilazione del modello Intrastat: sollecita peraltro il Governo ad ampliare la portata dell'intervento di semplificazione sopprimendo l'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario.

In relazione alla stessa tipologia di obbligo, premesso che l'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, consente per gli acquisti intracomunitari di beni fino ad un importo di 10.000 euro nell'anno solare effettuati da agricoltori in regime speciale una semplificazione per questi soggetti, in quanto possono pagare l'imposta sul valore aggiunto all'estero e non devono ottemperare agli obblighi ai sensi dell'ar-

ticolo 46 (numerazione ed integrazione della fattura di acquisto), 47 (registrazione delle operazioni intracomunitarie), 48 (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) e 50, comma 6 (elenchi riepilogativi), del decreto-legge citato, valuti il governo l'opportunità di prevedere che anche le prestazioni di servizio connesse con l'acquisto descritto (p.e. trasporto, installazione, perizia, collaudo) possano rientrare nella suddetta semplificazione ed in particolare di prevedere l'esonero dalla presentazione dell'elenco Intrastat.

Articolo 32.

In riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 32, attesa l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire il regime tributario dei beni sequestrati, anche per dirimere il complesso contenzioso in atto e ai fini di uno snellimento delle procedure, la Commissione fa presente, in termini generali, che la materia del trattamento fiscale dei beni sequestrati merita ulteriori approfondimenti in un'ottica più generale e con un'attenzione più incisiva a tutti gli aspetti che ancora ostacolano la piena attuazione degli interventi ablativi e la piena fruibilità dei beni a favore dei soggetti destinatari e assegnatari degli stessi.

Propone di valutare la possibilità di sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione.

Inoltre la Commissione ritiene opportuno disporre che gli atti e i contratti relativi agli immobili interessati siano esenti da qualsiasi forma di imposta o tassa, superando quindi l'elencazione contenuta nel secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 51, come riformulato.

Osservazione aggiuntiva allo schema di decreto

Ai fini di dell'ampliamento della portata delle misure di semplificazione non onerose, la Commissione sottolinea che in materia di reti di impresa, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività di rete di impresa si applica – a legislazione vigente – anche alla reti prive di personalità giuridica («reti contratto»), per le quali, però, a fini sia fiscali che civilistici, le singole imprese rimangono soggetti giuridici autonomi; si suggerisce quindi al Governo, ferma restando la disciplina di redazione e deposito del bilancio per le reti di impresa c.d. «reti soggetto», di eliminare tale adempimento, restando impregiudicati gli obblighi in capo alle singole aziende aderenti alla «reti contratto».